

## **Campionato a Squadre di Serie D3/2015-2016**

Decisione n. 2/2016

### **IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

#### **PREMESSO CHE**

Con Decisione n. 2/2016, la Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento del reclamo dd. 12.02.2016 proposto dalla Procura Federale FITeT avverso la decisione n. 1/2016 del Giudice Sportivo Territoriale di Trento, accertata la violazione dell'art. 1.6.2 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Specifica - Stagione Agonistica 2015 - 2016 da parte della ASD Cassa Rurale VDC Lavis e ritenuta la "buona fede", invocata da quest'ultima, inidonea a giustificare l'errore di fatto in cui è incorsa, annullava la decisione impugnata a mandava al GST di Trento per l'adozione di ogni provvedimento connesso e conseguente in ordine all'omologa degli incontri disputati dalla ASD Lavis in data 07.02.2016, apportando le necessarie modifiche alla classifica.

#### **CONSIDERATO CHE**

L'omesso tesseramento del sig. Andreolli, nei termini e nelle modalità di cui alla norma in premessa, impone di considerare incompleta la squadra schierata dalla ASD Lavis in occasione dei tre incontri disputati in data 07.02.2016 contro le AASSDD San Giuseppe, Castelnuovo e Cles Cooperativa il Sole.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2015/2016, la squadra che si presenti incompleta oltre il primo incontro è sanzionata, oltre che con la perdita degli incontri disputati col punteggio più sfavorevole, con l'esclusione dal campionato, con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non deve tenersi alcun conto nella classifica finale, e relativa retrocessione nell'ultimo livello dei campionati regionali, nonché con l'ammenda pari all'importo di tre volte la tassa di iscrizione.

Risulta che la serie D3/2015-2016, all'interno della quale sono stati disputati gli incontri *de quibus*, è l'ultimo livello dei Campionati a Squadre previsti nella regione Trentino, pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi inapplicabile, in quanto materialmente inefficace, la sanzione della retrocessione al livello inferiore di Campionato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale Campionati a Squadre - Stagione 2015/2016, tutte le sanzioni, ammende e spese devono essere comminate nella misura pari al 50% della medesima sanzione prevista dal regolamento nazionale.

#### **P. Q. M.**

Il G.S., definitivamente pronunciando, letto l'art. 1.6.2 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Specifica - Stagione Agonistica 2015 - 2016, nonché l'art. 26 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale - Stagione Agonistica 2015/2016 e l'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale Campionati a Squadre - Stagione 2015/2016:

- dispone nei confronti della ASD Cassa Rurale Rurale VDC Lavis, oltre alla perdita degli incontri disputati in data 07.02.2016 col punteggio più sfavorevole, l'esclusione dal campionato di


serie D3/2015-2016, con annullamento di tutti gli incontri disputati dalla stessa, dei quali non dovrà pertanto tenersi alcun conto ai fini della classifica finale;

- condanna la ASD Cassa Rurale VDC Lavis al pagamento dell'ammenda di importo pari a una volta e mezzo la tassa di iscrizione al Campionato a Squadre - Serie D3 - Stagione 2015/2016.

Trento, lì 18.03.2016

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Marco Garofalo



**ITTF • ETTU**

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico 00135 - Roma  
Tel. 06 89320140 - Fax 06 8932196 - settoreagonistico@fitet.org - agonistico@pec.fitet.org - www.fitet.org  
PARTITA IVA: 01385821002 - CODICE FISCALE: 05301810585

